

COMUNE DI BRUGINE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
DA TENERSI NELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E LA ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI O SUSCETTIBI DI VALUTAZIONE.**

Il presente regolamento:

1. è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03.05.1991 (CO.RE.CO n. 5656 del 10.05.1991), divenuto esecutivo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.1995 (CO.RE.CO n. 915 del 31.01.1995)
2. è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.1997 (CO.RE.CO n. 1801 del 07.03.1997)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici o suscettibili di valutazione economica di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Articolo 2

Tipologia di intervento

Il Comune di Brugine al fine di perseguire i propri fini istituzionali, suddivide le proprie contribuzioni secondo le sottoelencate tipologie:

- a) Contributi per attività o manifestazioni sportive;
- b) Contributi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio:
 - b1 - contributi alle scuole materne non statali;
 - b2 - contributi alle scuole dell'obbligo per acquisto materiale e sussidi didattici e per favorire l'insediamento scolastico dei minori appartenenti a minoranze sociali, etniche, extracomunitari ecc.;
 - b3 - contributi alle scuole dell'obbligo per l'organizzazione di corsi e attività sportive non agonistiche (giochi della gioventù, corsi di nuoto, ecc.) nonché per l'acquisto di attrezzature e materiale sportivo;
 - b4 - contributi alla scuola media statale per la fornitura gratuita agli alunni bisognosi di libri di testo;
 - b5 - contributi alle scuole dell'obbligo per corsi e manifestazioni artistiche, culturali e sociali;
 - b6 - contributi (borse di studio) per agevolare il proseguimento negli studi agli studenti capaci e meritevoli, ancorché in situazione di disagio economico, familiare e sociale;
- c) Contributi per attività e/o manifestazioni culturali;
- d) Contributi che, con qualsiasi denominazione, il Comune ritenga di assegnare ad iniziative o a gruppi, sodalizi e associazioni che presentano caratteristiche di particolare valenza sociale, culturale, artistica ecc.
Rilevano a tal fine lo statuto o l'atto costitutivo o qualsiasi altro idoneo strumento dal quale si evincano gli scopi del sodalizio.

Articolo 2 Bis

In caso di gravi calamità (alluvioni, terremoti, eventi bellici ecc.) il Comune potrà erogare, anche dal di fuori del territorio comunale, contributi di solidarietà alle popolazioni colpite.

Articolo 3 **Documentazione**

Ai fini del presente regolamento ed in particolare per la presentazione dei documenti giustificativi della richiesta di contributo, si distinguono:

1. Contributi comunali relativi all'attività istituzionali svolta dal sodalizio nell'anno solare;
2. Contributi nel settore dell'istruzione scolastica, relativi all'attività svolta nell'anno scolastico;
3. Contributi da erogare una tantum, per la singola manifestazione o per l'iniziativa che non riveste carattere di continuità e/o periodicità;

Per l'accesso alla contribuzione comunale di cui al punto 1) gli enti, associazioni, gruppi dovranno presentare i seguenti documenti:

- a) bilancio di previsione
- b) una idonea relazione descrittiva contenente gli obiettivi perseguiti nell'anno solare, contenente la dichiarazione, da parte del rappresentante legale del gruppo di non perseguire fini di lucro;
- c) per il punto 2) una idonea relazione descrittiva contenente gli obiettivi perseguiti.

In tutte le ipotesi considerate, qualora la richiesta di contributo concerna esclusivamente le singole iniziative o manifestazioni che non rivestano carattere di periodicità e/o continuità (precedente punto 2), sarà sufficiente presentare una relazione della quale si evincano gli scopi della manifestazione e la spesa preventivata.

Per i casi di cui all'articolo 2 bis i contributi verranno erogati, a favore di Enti Locali siti in zone colpite dagli eventi calamitosi, o loro Consorzi, ovvero ad associazioni umanitarie o di volontariato (es. Croce Rossa, Caritas ecc.) , su valutazione autonoma della Giunta Comunale, senza necessità di domanda da parte degli interessati, compatibilmente con le disposizioni di bilancio.

Articolo 4

Tempi di presentazione dei documenti – Impegno di spesa ed erogazione dei contributi

L'impegno di spesa dei contributi di cui sopra effettuato sulla base del bilancio preventivo presentato dal sodalizio ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 3 o sulla base del preventivo di spesa per l'iniziativa singola di cui al punto n. 2 dell'articolo 3.

La restante documentazione potrà essere acquisito dall'Ufficio proposta all'istruttoria indicato all'articolo 6 anche successivamente all'assunzione dell'impegno di spesa di cui al comma precedente, ma comunque prima dell'erogazione del contributo.

Il contributo potrà essere erogato solamente qualora si attesti la regolarità della documentazione di cui all'articolo 3 e, in particolare, che l'ammontare del contributo comunale non superi l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal sodalizio richiedente, in relazione alle attività sostenute nel corso dell'anno ovvero per l'organizzazione della manifestazione singola.

Il contributo verrà erogato in particolare:

1. A manifestazione terminata e su presentazione delle spese sostenute;
2. Per i contributi annuali, o di carattere periodico o ricorrenti: nell'ultimo trimestre dell'anno solare, su presentazione del rendiconto di spesa dell'esercizio precedente;
3. All'inizio dell'anno scolastico, per i contributi volti ad adeguare il diritto allo studio.

Articolo 5

Criteri di concessione dei contributi

Nella valutazione dei bilanci e programmi di cui all'articolo 3 e nella conseguente ripartizione dei contributi, dovranno essere osservati criteri di imparzialità e di proporzionalità.

In modo particolare, dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri di carattere generale:

- a) Rilevanza collettiva dell'intervento ammesso a contributo;
- b) Numero dei soci/tesserati o degli aderenti all'ente, associazione, gruppo;
- c) Continuità nel tempo delle iniziative finanziate;
- d) Numero degli utenti o beneficiari che usufruiranno delle attività ammesse a contributo.

Articolo 6

Interventi straordinari

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune, il contributo può essere accordato compatibilmente con le disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Articolo 7

Istruttoria

L'istruttoria relativa alla ripartizione dei contributi, nonché, in particolare, all'acquisizione e al controllo della documentazione richiesta al precedente articolo 3, sarà effettuata dall'Ufficio proponente la delibera di contributo e sarà attestata con le forme e le modalità previste dall'articolo 53 L. 142/90.

Articolo 8

Contributo alle scuole materne non statali

Ai fini della ripartizione dei contributi alle scuole materne di cui all'articolo 2 lettera b1), il Consiglio Comunale provvede in sede di approvazione di bilancio di previsione al quale saranno successivamente riportati i contributi previsti dal presente articolo.

I predetti contributi, sono riportati, nell'ambito di fondo di cui al 1° comma, commisurandone una quota del 50% in parti uguali tra le due scuole e il rimanente 50% proporzionalmente al numero delle sezioni previste dalla normativa di legge e con la frequenza regolare controllata dalla Direzione Didattica in ciascuna scuola.

Trattandosi di interventi a carattere sociale, eventuali ulteriori contributi potranno essere valutati dalla Giunta Comunale a seconda di particolari situazioni che dovessero verificarsi in anno nelle singole scuole materne, previo esame e parere dell'apposita Commissione per le Scuole Materne.

Articolo 9

I contributi di cui al presente regolamento vengono concessi con deliberazione della Giunta Comunale.

Il timo e l'entità del contributo sono fissati discrezionalmente dall'organo deliberante tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 5 e dei limiti di spesa consentiti dal bilancio per i singoli settori di attività.

Per i seguenti tipi di richieste provvedono direttamente il Sindaco e l'Assessore competente.

- a) Richiesta di contributi in natura (coppe, medaglie, targhe ecc.) di modesta entità;
- b) Richiesta di strutture, attrezzature e stampi di proprietà comunale a carattere occasionale o saltuario;
- c) Richiesta di patrocinio (al fine di ottenere esenzioni e/o riduzioni per i diritti su pubbliche affissioni ed eventuali facilitazioni)